

DELIBERA N. 122/09/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ STARSAT S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA SATELLITARE “JULIE CHANNEL”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 5TER, COMMI 1, 2 E 3, E DELL’ARTICOLO 3, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI PUBBLICITA’ RADIOTELEVISIVA E TELEVENDITE DI CUI ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP DEL 26 LUGLIO 2001, INTEGRATO DALLE MODIFICHE APPORTATE DALLE DELIBERE NN. 250/04/CSP, 34/05/CSP, 105/05/CSP E 162/07/CSP

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 10 giugno 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, e in particolare l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo Unico della radiotelevisione*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, come modificato dalla legge n. 101 del 6 giugno 2008 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” approvato con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell’8 agosto 2001, n. 183, modificato con le delibere n. 250/04/CSP, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 novembre 2004, n. 258, n. 34/05/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2005, n. 72, n. 105/05/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 agosto 2005, n. 196 e n. 162/07/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell’11 dicembre 2007, n. 287;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l’atto in data 13 novembre 2008 n. 167/08/DICAM della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 20 novembre 2008, con il quale è stata contestata alla società Starsat S.r.l. esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva satellitare “*Julie Channel*”, la violazione dell’articolo 5ter, commi 1, 2 e 3, e dell’articolo 3, comma 2, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere nn. 250/04/CSP, 34/05/CSP e 105/05/CSP per aver trasmesso televendite di servizi di cartomanzia e assimilabili tramite utilizzo di numerazione a tariffazione maggiorata, nel corso dei quali i presentatori (Carmela, Ariella, Luis Velasco, Rosalba, Laura e Nicole) interloquiscono telefonicamente con diversi utenti, leggendo le carte e rispondendo in diretta alle più disparate domande su amore, lavoro, fortuna, lotto dei chiamanti. Sullo schermo in sovrapposizione durante la trasmissione appaiono numeri a tariffazione speciale con prefisso 899xy e non è mai segnalata la natura di televendita dei programmi in fasce orarie non consentite, con sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, nei giorni 25 marzo 2008 dalle ore 12:00 alle ore 14:58 circa, dalle ore 15:00 alle ore 15:59 circa, dalle ore 19:00 alle ore 19:58 circa, dalle ore 20:30 alle ore 21:00 circa e 26 marzo 2008 dalle ore 6:00 alle ore 8:30 circa, dalle ore 9:00 alle ore 10:00 circa, dalle ore 10:02 alle ore 12:57 circa, ed aver omesso, durante le stesse trasmissioni, l’inserimento della scritta “televendita”;

VISTA la nota pervenuta in data 10 dicembre 2008 prot. n. 77515 della società Starsat S.r.l. in cui si sostiene che le trasmissioni oggetto di contestazione “*sono andate in onda per un mero errore di trascrizione nella dicitura in oggetto*” e si dichiara di provvedere “*affinché tali errori non si ripetano*”;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall’emittente in quanto le violazioni contestate non sono limitate alla trascrizione di diciture, il cui errore può ritenersi scusabile, bensì alla trasmissione di programmi vietati nelle fasce orarie interessate laddove anche l’assenza di indicazione della natura del programma contribuisce ad aggravare la violazione di norme che dispongono specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini, a tutela, in particolare delle persone più vulnerabili psicologicamente, adottate al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente;

RILEVATO che l'emittente in questione ha in effetti trasmesso nelle fasce orarie sopra indicate televendite di servizi di cartomanzia e assimilabili, messi in onda in fasce orarie non consentite, con sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, omettendo di indicare la natura della trasmissione in modo chiaramente leggibile;

CONSIDERATO che alle emittenti televisive è fatto divieto di trasmettere televendite di servizi di cartomanzia e assimilabili, tra le ore 7:00 e le ore 23:00, che nel corso di tali televendite è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo e che tali trasmissioni non devono trarre in inganno il pubblico o sfruttarne la superstizione e credulità, anche attraverso esagerazioni sul contenuto e gli effetti dei servizi offerti;

CONSIDERATO, inoltre, che la rilevata omissione dell'inserimento della scritta "televendita" integra violazione della norma di cui all'articolo 3, comma 2, della succitata delibera 538/01/CSP come modificata, la quale prescrive che *"Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita"*;

RILEVATA, per l'effetto, la violazione dell'articolo 5ter, commi 1, 2 e 3, e dell'articolo 3, comma 2, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere nn. 250/04/CSP, 34/05/CSP e 105/05/CSP;

PRECISATO che il presente provvedimento non investe l'ambito disciplinato dall'articolo 1, comma 26, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545 come modificato dalle legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650, oggetto di apposita delibera n. 319/09/CONS adottata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella riunione del Consiglio del 10 giugno 2009;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecento ventotto/00) ai sensi dell'articolo 51, commi 2 lett. a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari a euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove /00), in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in

essere dalla società Starsat S.r.l. deve ritenersi poco elevata, in quanto a fronte dell'incidenza del comportamento su rilevanti beni giuridici, quale la tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, attraverso specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini, il bacino di utenza dell'emittente satellitare è oggettivamente e notevolmente circoscritto rispetto a quello delle emittenti nazionali, essendo l'accesso limitato a coloro che ricevono il segnale diffuso via satellite;

- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società non risulta aver posto in essere alcuna attività in tal senso al tempo della violazione, sebbene abbia dichiarato, in seguito alla notifica della contestazione, di provvedere "*affinché tali errori non si ripetano*";
- con riferimento alla personalità dell'agente: la società in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si devono presumere tali da consentire l'applicazione della sanzione come determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 41.316,00 (quarantunomilatrecentosedici/00) pari a euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove /00) per ciascuna violazione rilevata (n. 2) moltiplicato per i giorni oggetto di monitoraggio (n. 2), secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Starsat S.r.l., con sede legale in Roma, Via Tiburtina, 1070, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva satellitare "*Julie Channel*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 41.316,00 (quarantunomilatrecentosedici/00),

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.

122/09/CSP”, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento dovrà essere inviata a quest’Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell’avvenuto versamento.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 10 giugno 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola